



SENT. N. [REDACTED] / 26
[REDACTED] 19
[REDACTED] 21

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI R.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli, dott. Vincenzo Napoli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. [REDACTED]/19 R.G.A.C.

TRA

[REDACTED] n. a Napoli il [REDACTED] e ivi res. in via [REDACTED]
n.14 Is.4, CF: [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Andrea
Gaudino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Piazza
Bovio n. 14 per mandato in calce all'atto di citazione;

attrice

E

WIND TRE SPA, P. Iva 13378520152, in persona del procuratore e legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via [REDACTED] n.
186 per mandato in calce alla comparsa di costituzione;

convenuta

Oggetto: inadempimento contrattuale- pagamento somma.

Conclusioni: come da verbale del 21.07.2021.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente rileva osservare che non si è proceduto alla redazione dello
svolgimento del processo in applicazione della norma dettata dall'art. 132 cpc
come novellato dall'art. 45, co. 17, L. 69/2009.

Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore esponeva che la società
convenuta si era resa inadempiente per contratti di servizi che lo stesso attore
aveva sottoscritto con essa società e chiedeva di accertare e dichiarare
l'inadempimento e la condanna al pagamento di euro 1.000,00 a titolo di

indennizzo. Si costituiva la convenuta la quale impugnava la domanda eccependo preliminarmente l'inammissibilità/improcedibilità per mancata corrispondenza oggettiva e/o soggettiva tra la fase giudiziale e stragiudiziale e nel merito il rigetto.

In via preliminare in ordine alla procedibilità va osservato che l'istante, vertendo la controversia in materia di telecomunicazioni, ha documentato di aver ottemperato alla richiesta del preventivo tentativo di conciliazione ai sensi della delibera n. 203/18/CONS del 22.05.07 presso il Corecom Campania allegando in atti istanza di conciliazione e provvedimento temporaneo reso dal Corecom Campania il 26/11/2018. Sul punto va rigetta l'eccezione della convenuta avendo l'istante documentalmente provato la corrispondenza tra quanto richiesto nell'istanza e quanto documentato nell'atto introduttivo del giudizio. La legittimazione delle parti rimane accertata per presunzione e per tabulas.

Con riferimento al merito questo giudicante rileva che i fatti e le circostanze poste a base della domanda sono supportati dai documenti prodotti in atti, da cui si evince il grave e colpevole inadempimento di parte convenuta.

Ormai da tempo la giurisprudenza è orientata nel ritenere che il distacco o il mancato allaccio della linea telefonica e internet costituiscano un danno patrimoniale ed esistenziale per il titolare del contratto e della sua famiglia, danno considerato particolarmente grave in un'epoca in cui la comunicazione è fondamentale in ogni aspetto della vita quotidiana.

La condotta censurata dall'attrice, nel caso di specie, non necessita di un supporto della legislazione consumeristica, essendo sufficiente, ai fini del giudizio di responsabilità, il generale art. 1218 c.c.: al riguardo va infatti osservato che nel momento in cui si stipula un contratto con una compagnia telefonica per l'utilizzo dei servizi offerti, le parti divengono responsabili del puntuale e regolare adempimento delle reciproche obbligazioni che sono, per il gestore, la messa a disposizione ed il corretto funzionamento dei servizi concordati e, per l'utente, il pagamento delle bollette telefoniche. Se una delle due parti non adempie alle proprie obbligazioni, si rende responsabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c., secondo il quale la parte che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuta al risarcimento del danno.



Pertanto il gestore risponde, a titolo contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c. ed a mente dell'art. 2 della carta costituzionale, per il ritardo nella somministrazione del servizio o per i difetti di questa, senza potersi giovare di alcuna giustificazione.

Sulle riportate debite premesse è, comunque, a dirsi che a conclusione della svolta fase istruttoria è emersa con chiarezza l'inadempienza contrattuale della società convenuta. Innanzitutto la mancata fornitura del servizio telefonico ed ADSL di cui al contratto, nei tempi e termini e con le modalità dedotte non è stata affatto negata dalla società convenuta, la quale si è limitata ad eccepire una carenza probatoria da parte attrice circa la sussistenza del lamentato conseguente danno.

Per converso è stato provato dall'attrice, sia documentalmente che a mezzo dell'offerta prova testimoniale, il mancato funzionamento del servizio telefonico ed internet dal 15 ottobre 2018 al 28 novembre 2018.

Deve, quindi, ritenersi provata l'inadempienza contrattuale della convenuta per non aver assicurato la regolare attivazione del servizio telefonico ed ADSL, con le modalità e le tariffe concordate, sull'utenza dell'attrice per tutto il periodo intercorrente tra il 15 ottobre 2018 e 25 novembre 2018.

Il danno patrimoniale derivante da tale inadempimento, considerato che per ben 45 giorni l'attrice è stata privata della linea telefonica e internet nella propria abitazione appare equo e giusto quantificarlo nella misura di euro 1.000,00

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo


P. Q. M.

il Giudice di Pace di Napoli, dott. Vincenzo Napoli, definitivamente pronunciando nella causa civile n. [REDACTED] promossa da [REDACTED] disattesa ogni altra eccezione e difesa, così decide:

- a) accoglie la domanda attorea e conseguentemente condanna la convenuta Wind Tre Spa, in persona del legale rappresentante p.t., a pagare a titolo di risarcimento danni in favore di parte attorea la somma complessiva di euro 1.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- b) nessun'altra domanda può essere accolta siccome sfornita di prova;
- c) condanna la stessa convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'Avv. Andrea Gaudino, difensore che se ne dichiara

antistatario ex art. 93 cpc, delle spese e competenze di lite che si liquidano in euro 1.243,00 cadauno, di cui €. 43,00 per spese, oltre spese generali, IVA e C.A. come per legge.

Così deciso in Napoli il 21/07/2021.


Il Giudice di Pace
Dott. Vincenzo Napoli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, il 25/07/21

IL RESPONSABILE CANCELLERIA
Ernesto [Signature]

www.assorinapoli.it